



22407-18

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione -
- ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -
- ANTONIO GRECO - Consigliere -
- LUCIA TRIA - Consigliere -
- CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -
- RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- MARIA ACIERNO - Consigliere -

**DISCIPLINARE
MAGISTRATI**

Ud. 19/12/2017 -
PU

R.G.N. 21013/2017
Con. 22407
Rep.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21013-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

*770
17*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

- resistente -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 87/2017 della SEZIONE DISCIPLINARE del
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il
17/07/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'improponibilità del ricorso, in
subordine rigetto;

uditi l'avvocato (omissis) e l'avvocato (omissis) per
l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Il dott. (omissis), sostituto procuratore generale
presso la Corte d'appello di Bologna, chiese alla Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 673 cod.
proc. pen., la revoca della sentenza disciplinare 17 aprile 2015
(passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione
con sentenza di queste Sezioni unite 22 settembre 2016, n. 18564),
con cui gli era stata inflitta la sanzione dell'ammonimento per l'illecito
previsto dall'art. 4, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 in
relazione al reato di ingiuria commesso ai danni di un vigile urbano,

essendo stato tale reato depenalizzato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La Sezione disciplinare ha respinto il ricorso sul rilievo che la depenalizzazione di un reato non ha incidenza retroattiva sulle fattispecie di illecito disciplinare, essendo tale illecito riconducibile al *genus* degli illeciti amministrativi, onde non trova applicazione il principio di retroattività dell'*abolitio criminis*, di cui all'art. 2 cod. pen.

Il dott. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

L'Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria di costituzione per il Ministero della Giustizia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità della memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, sollevata dal difensore del ricorrente nella discussione orale. La presentazione di una memoria, infatti, è una delle modalità con cui può costituirsi e svolgere le proprie difese il Ministro, che non ha l'onere di presentare un controricorso poiché l'introduzione del giudizio di cassazione avverso i provvedimenti della Sezione disciplinare del CSM è regolata dalle norme del processo penale, non di quello civile (Cass. Sez. U. 31/07/2007, n. 16873; 05/10/2007, n. 20844; 12/06/2017, n. 14550).

2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2 cod. pen. e dell'art. 673 cod. proc. pen., si sostiene che l'*abolitio criminis* opera retroattivamente anche in materia disciplinare, attesa la tendenziale assimilazione del procedimento disciplinare al procedimento penale, anche in funzione delle garanzie di difesa dell'incolpato, e che comunque essa opera retroattivamente allorché, come nella specie, l'*abolitio* non riguardi direttamente la fattispecie di illecito disciplinare, bensì la fattispecie penale richiamata da quest'ultima e che ne è pertanto elemento costitutivo.

2.1. Il motivo è infondato.

Queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di chiarire che, essendo l'illecito disciplinare dei magistrati riconducibile al *genus* degli illeciti amministrativi, non trova applicazione il principio del *favor rei*, così come sancito dall'art. 2 cod. pen., in forza del quale, in deroga al principio *tempus regit actum*, l'eventuale *abolitio criminis* opera retroattivamente; né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 *bis*, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, il quale non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 cod. pen., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109, cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946 «se più favorevoli» (sentenza 24/06/2010, n. 15314; per ragioni analoghe la retroattività dell'*abolitio criminis* è stata poi esclusa da Cass. Sez. U. 10/08/2012, n. 14374 anche quanto agli illeciti disciplinari degli avvocati).

Né è esatto il rilievo del ricorrente secondo cui tale precedente sarebbe stato poi superato da Cass. Sez. U. 18/04/2011, n. 8806. Quest'ultima, infatti, individuata nell'ordinanza impugnata della Sezione disciplinare del CSM una doppia *ratio decidendi* – ossia la irretroattività della *abolitio criminis* in materia di illeciti disciplinari e la insussistenza, nella specie, di una *abolitio criminis* – ha ritenuto pregiudiziale l'esame della seconda *ratio*, disattendendo quindi la relativa censura e dichiarando conseguentemente inammissibile quella rivolta alla prima, sul merito della quale non si è perciò pronunciata.

Né, infine, vi è ragione di escludere l'applicazione della regola della irretroattività allorché l'*abolitio* riguardi non direttamente la fattispecie di illecito disciplinare, bensì il reato cui essa fa riferimento, come nel caso dell'art. 4, lett. *d*), d.lgs. n. 109 del 2006. Il principio

generale di irretroattività della legge (*tempus regit actum*), infatti, regola anche la qualificazione del comportamento come illecito penale rientrante nella fattispecie disciplinare, nel senso che anche a tali fini qualificatorii occorre avere riferimento, in materia disciplinare, alla norma vigente alla data della commissione del fatto. Ciò è coerente, del resto, con la considerazione della diversità dei beni protetti dalla norma penale e dalla norma disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109, cit., che la richiama: la depenalizzazione, invero, incide sul bene protetto dalla norma penale, che viene valutato come non più meritevole di quel tipo di tutela, mentre la norma disciplinare tutela il bene dell'immagine del magistrato, non toccato da quella nuova valutazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza o contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, per aver omesso la puntuale valutazione – pur sollecitata dall'istante – della giurisprudenza di legittimità contrastante con la tesi invece accolta dal giudice disciplinare.

3.1. Il motivo è infondato quale denuncia di difetto assoluto di motivazione, atteso che l'ordinanza impugnata è compiutamente motivata. Esso è inoltre inammissibile quale denuncia di (mero) vizio di motivazione, atteso che quest'ultimo riguarda l'accertamento dei fatti, che qui non sono invece in discussione.

4. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del Ministero della Giustizia.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017


Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Renato Rordorf




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 SET. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACITTI

